



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 17/01/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di prestito da rimborsarsi mediante 120 rate mensili con cessione di parte della retribuzione mensile, sottoscritto tra le parti in data 18.09.2012 ed estinto in corrispondenza della rata n. 48 in data 31.10.2016, il ricorrente si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario al quale chiede di accertare il proprio diritto ad ottenere dall'intermediario convenuto il rimborso di € 791,62 quale quota non goduta delle commissioni della rete distributiva secondo il criterio *pro rata temporis* e al netto di quanto già corrisposto, oltre interessi legali decorrenti dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Costitutosi, l'intermediario produce le proprie controdeduzioni affermando ed eccependo, nel merito delle pretese azionate da controparte, di aver assicurato al ricorrente la massima trasparenza del contratto, consentendogli di individuare ex ante gli oneri rimborsabili in caso di estinzione anticipata. Con riferimento alle commissioni della rete distributiva, l'intermediario precisa di aver riconosciuto al ricorrente quanto dovuto secondo le condizioni contrattuali e – con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi – di non poter prendere in considerazione la domanda in quanto il ricorrente non ha sostenuto alcuna spesa a tale titolo. Per tutto quanto premesso, l'intermediario chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni della rete di distribuzione, nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e la successiva decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, alla luce delle quali questo Collegio ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto: 1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, esso è dovuto soltanto se il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento con-venuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principî in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principî devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificabili come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso, l'intermediario sarà tenuto al rimborso in favore del ricorrente dell'importo di € 791,62, come da tabella che segue.

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni rete distributiva</i>				2.178,00	1.306,80	515,18	791,62
Totale							791,62

Sull'importo così determinato, l'intermediario è tenuto a corrispondere gli interessi, come da domanda del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 791,62 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO